

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI LAVORO

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

- a. In applicazione al disposto dell'art.1, comma 3 della DPGR n.48/R del 05.09.2017, regolamento di attuazione della L.R.n. 3/94 e successive modifiche e integrazioni, il Comitato di Gestione può costituire al proprio interno commissioni di lavoro per l'approfondimento e/o la gestione delle materie inerenti le funzioni istituzionali. Il presente regolamento disciplina le principali funzioni e attività delle commissioni di lavoro.

### Art.2

#### Commissioni di lavoro

- a. L'ATC1 Arezzo-Valdarno-Val di Chiana-Casentino (in seguito "ATC1") ha istituito le seguenti Commissioni di lavoro, che possono comunque essere variate in diversa articolazione:

I	Minuta selvaggina stanziale e migratoria
II	Cinghiale in braccata
III	Caccia di Selezione (Capriolo, Daino, Cervo e Cinghiale)
IV	Agricoltura, Prevenzione, Miglioramenti e Danni
V	Gestione Amministrativa e Bilanci

- b. Le commissioni di lavoro, in applicazione a quanto disposto dall'art.1, comma 3 della DGR n.934 del 29.08.2017, relativamente alle materie di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione di soggetti esterni. Possono inoltre richiedere l'intervento alle proprie riunioni di membri di altre commissioni di lavoro, personale dipendente e professionisti incaricati dall'ATC, rappresentati dalle Istituzioni, delle Associazioni e di tutti gli organismi di gestione di strutture e istituti faunistici, squadre e distretti di caccia, ditte e operatori aventi rapporti con l'ATC.
- c. Il Presidente del Comitato di Gestione può partecipare di diritto a tutte le commissioni di lavoro.
- d. Possono partecipare alle sedute delle commissioni di lavoro i membri del Comitato di Gestione interessati alla trattazione di specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### Art. 3

#### Funzioni

- a. Le commissioni di lavoro sono organismi privi di funzione deliberativa, di natura prevalentemente tecnico-amministrativa, costituiti per svolgere attività propedeutica, consultiva, istruttoria e di controllo connessa e funzionale alle finalità di gestione.

### Art. 4

#### Costituzione

- a. Le commissioni di lavoro sono costituite con atto del Comitato di Gestione contenente la composizione della commissione e le materie ad essa assegnate.
- b. Analogamente a quanto stabilito per la costituzione delle commissioni di lavoro, si procede nel caso di sostituzione dei componenti.

### Art. 5

#### Convocazione

- a. Le sedute delle commissioni di lavoro sono convocate in forma scritta o informatica da qualsiasi componente della commissione che ne farà richiesta alla Segreteria dell'ATC.

- b. La convocazione delle commissioni di lavoro deve indicare luogo, data e orario della riunione, l'ordine del giorno dettagliato e deve essere ricevuta almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta.
- c. Il termine per la convocazione è ridotto a 24 ore in caso di urgenza.
- d. Qualunque membro della commissione può chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Se la richiesta non è depositata presso la Segreteria dell'ATC con anticipo utile a consentire la convocazione entro i tempi di cui al precedente comma 2, l'argomento richiesto è iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva.
- e. Le commissioni di lavoro esercitano le proprie funzioni nel più breve tempo possibile e devono riferire nella prima seduta utile del Comitato di Gestione circa il lavoro svolto.
- f. Non possono essere convocate più sedute di una commissione nello stesso giorno.

#### **Art. 6**

##### **Luogo delle sedute**

- a. L'attività delle commissioni di lavoro, per il ruolo rappresentativo di categoria dei propri membri e per le peculiarità delle proprie competenze, può svolgersi, se necessario, anche al di fuori della ordinaria sede istituzionale al fine di realizzare programmi o interventi coerenti con gli obiettivi di gestione.

#### **Art. 7**

##### **Funzionamento**

- a. Le commissioni di lavoro possono validamente operare, ove regolarmente convocate, qualunque sia il numero di membri presenti.
- b. Per ogni seduta delle commissioni di lavoro deve essere redatto il relativo verbale in apposito registro. I verbali sono tenuti sempre a disposizione dei membri del Comitato di Gestione.
- c. Il verbale, redatto da un membro interno appositamente incaricato o avvalendosi del personale dell'ATC, è approvato al termine della seduta e sottoscritto dal verbalizzante e da tutti i membri presenti.

#### **Art. 8**

##### **Decisioni**

- a. Le Commissioni di lavoro non hanno potere deliberativo.
- b. Le decisioni delle commissioni di lavoro sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla seduta e devono essere riportate nel relativo verbale.

#### **Art. 9**

##### **Rimborso spese**

- a. Ai membri delle Commissioni di lavoro spetta il rimborso spese secondo quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni in materia.

#### **Art. 10**

##### **Norma generale**

- a. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si richiamano, ove compatibili, le disposizioni dello Statuto dell'ATC.